Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 febbraio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1385.

Ricostituzione del comune di Ripalta Guerina (Cremona).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 951, con il quale i comuni di Ripalta Guerina, Zappello ed alcune zone del territorio di Ripalta Nuova furono riuniti in Comune unico con denominazione Ripalta Cremasca;

Vista l'istanza 21 dicembre 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Ripalta Guerina ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Ripalta Cremasca in data 22 dicembre 1946, n. 58, e della Deputazione provinciale di Cremona in data 17 marzo 1947, n. 43, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Ripalta Guerina, in provincia di Cremona, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Cremona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Ripalta Cremasca e il ricostituito comune di Ripalta Guerina, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Ripalta Cremasca.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Ripalta Cremasca, che sarà inquadrato negli organici del comune di Ripalta Guerina, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 166. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1954, n. 1386.

Cambiamento della denominazione del comune di Montereale Cellina, in provincia di Udine, in quella di « Montereale Valcellina » e della frazione San Leonardo del comune medesimo in quella di « San Leonardo Valcellina » (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Montereale Cellina (Udine) in data 8 dicembre 1953, n. 86, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in « Montereale Valcellina » e che quella della frazione San Leonardo del Comune medesimo sia mutata in « San Leonardo Valcellina »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Udine in data 20 marzo 1954, n. 2441, con la quale è stato espresso parere in ordine alle citate richieste;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Montereale Cellina, in provincia di Udine, è mutata in quella di « Montereale Valcellina ».

La denominazione della frazione San Leonardo del Comune predetto è mutata in quella di « San Leonardo Valcellina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 167. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. 1387.

Ricostituzione del comune di Arola (Novara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 gennaio 1928, n. 84, con il quale i comuni di Arola e Nonio furono soppressi ed aggregati al comune di Cesara;

Vista l'istanza 28 luglio 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Arola ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni della Giunta comunale di Cesara in data 3 settembre 1946, n. 55, e della Deputazione provinciale di Novara in data 18 dicembre 1946, n. 2, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Arola, in provincia di Novara, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Cesara e il ricostituito comune di Arola, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Cesara.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Cesara, che sarà inquadrato negli organici del comune di Arola, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 165. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1388.

Ricostituzione del comune di Marmentino (Brescia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 novembre 1927, n. 2275, con il quale i comuni di Marmentino e di Pezzoro furono soppressi ed aggregati al comune di Tavernole-Cimmo, che assunse la denominazione di Tavernole sul Mella;

Vista l'istanza in data 18 maggio 1946, con la quale oltre i tre quinti degli elettori del cessato comune di Marmentino ne hanno chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Tavernole sul Mella in data 10 novembre 1946, n. 20, e della Deputazione provinciale di Brescia in data 17 giugno 1947, n. 13/6/18, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Marmentino, in provincia di Brescia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Tavernole sul Mella e il ricostituito comune di Marmentino, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Tavernole sul Mella.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli orga-

nici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Tavernole sul Mella, che sarà inquadrato negli organici del comune di Marmentino, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 164. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. **1389.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Casa del clero - Cardinale Galeati », con sede in Ravenna.

N. 1389. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Casa del clero - Cardinale Galeati », con sede in Ravenna, via Roma n. 33, canonicamente eretta il 31 luglio 1950 e la medesima viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta da mons. Peppi Paolo, consistente in un fabbricato urbano situato in Ravenna ed in un podere situato in frazione Bubano del comune di Mordano (Bologna) e viene approvato lo statuto della fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1955
Atti del Governo, registo n. 88, *foglio n.* 154. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. **1390.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « P. Sarpi » di Bergamo ad accettare una donazione.

N. 1390. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « P. Sarpi » di Bergamo viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 100.000 (centomila) nominali in titoli di Stato fatta dai signori Grassi Giuseppina ved. Zelasco e Zeduri prof. Diotallevi in proprio, e dal prof. Ottavio Tempini in rappresentanza degli insegnanti ed alunni dell'Istituto medesimo, affinchè, con la relativa rendita, sia istituito un premio annuale di studio intitolato « Mario Zeduri e Rodolfo Zelasco ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 140. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. **1391.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Eboli (Salerno).

N. 1391. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Eboli (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 139. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. **1392.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale di Castelvetrano (Trapani) ad accettare una donazione.

N. 1392. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Castelvetrano (Trapani) viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 100.000 (centomila) nominali fatta dai professori dell'Istituto medesimo, allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al nome della prof.ssa Maria Lentini.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 141. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. **1393.**

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 1393. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare un legato di L. 100.000 (centomila), disposto in suo favore dalla signora Emilia Pradella fu Francesco vedova Palizzari, perchè sia aiutato negli studi qualche studente povero della provincia di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 143. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1955.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Padova;

Viste le proposte della Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura di Padova;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1955 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Benetello dott. Giorgio, direttore dell'U.P.C.I. di Padova;
2) Bisello comm. Benvenuto;
3) Bassi Antonio;
4) Marchiori Pietro;
5) Agugiaro dott. Riccardo.

Membri supplenti:

1) Anzolin cav. Giovanni;
2) Pierobon dott. Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(856)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1955.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1947, con il quale il dott. Aldo Pronzato venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti;

Considerata la opportunità di rinnovare gli organi amministrativi della predetta Camera, in dipendenza dei mutamenti, verificatisi, nel tempo, nella situazione economica e sindacale della provincia di Asti;

Considerata la necessità di assicurare, nelle more della nomina dei nuovi organi, la continuità di funzionamento dell'ente;

Decreta:

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti è sciolta.

Il Prefetto di Asti è nominato commissario straordinario della Camera predetta, in attesa della ricostituzione dei normali organi amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1955

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

(854)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1955, registro n. 3 Interno, foglio n. 302, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Benevento di un mutuo di L. 223.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(842)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1955, registro n. 3 Interno, foglio n. 304, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caserta di un mutuo di L. 51.400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(843)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1955, registro n. 3 Interno, foglio n. 400, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bari di un mutuo di L. 233.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(844)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1955, registro n. 3 Interno, foglio n. 306, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Avellino di un mutuo di L. 76.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(845)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 26 e 31 gennaio 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto presidenziale di espropriazione			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale	
						N.	Data
	E. T. F. A. S.						
1	ARBORIO MELLA Francesco fu Gaspare	Bonorva	23.69.23	1578	3-10-52	274 s. o.	26-11-52
2	CABELLA Apollonia fu Francesco Maria maritata LISSIA	Aggius	63.50.45	1579	3-10-52	274 s. o.	26-11-52
3	CABELLA Domenico fu Francesco Maria	Tempio	84.97.65	1580	3-10-52	274 s. o.	26-11-52
4	CARTA CAPRINO Vannina fu Giuseppe, maritata VERCESI	Sassari (Agro)	75.36.38	1582	3-10-52	274 s. o.	26-11-52
5	DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO	Atzara	131.16.60	3105	18-12-52	12 s. o. 1	16- 1-53
6	DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO	Belvì	57.50.55	3106	18-12-52	12 s. o. 1	16- 1-53
7	DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO	Gadoni e	18.73.05	2664	29-11-52	7 s. o. 3	10- 1-53
		Laconi	0.66.80	3107	18-12-52	12 s. o. 1	16- 1-53
8	DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO	Nurallao	273.58.30	2665	29-11-52	7 s. o. 3	10- 1-53
9	DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO	Sorgono	50.25.95	3108	18-12-52	12 s. o. 1	16- 1-53
10	DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO	Tiana	5.61.44	3109	18-12-52	12 s. o. 1	16- 1-53
11	DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO	Villanovatulo	305.67.30	2666	29-11-52	7 s. o. 3	10- 1-53
12	FALCHI BUSCHETTU Efisio fu Giovanni	Palmas Arborea	424.84.47	1459	6- 9-52	267 s. o.	18-11-52
13	PIERCY Vera Norina fu Beniamino, in MAMELI	Bolotana	397.36.77	4157	28-12-52	19 s. o. 2	24- 1-53
14	PIERCY Vera Norina fu Beniamino, in MAMELI	Bortigali	206.97.69	4158	28-12-52	19 s. o. 2	24- 1-53
15	PIERCY Vera Norina fu Beniamino	Macomer	236.55.65	4153	28-12-52	19 s. o. 2	24- 1-53
16	PITZUS ORRU' Raimondo fu Antonio	Macomer	114.20.79	1800	26-10-52	282 s. o.	5-12-52
17	RAVERA Carlo fu Giuseppe	Iglesias	178.42.50	1802	26-10-52	282 s. o.	5-12-52
18	RAVERA Carlo fu Giuseppe	Villamassargia	388.21.67	1803	26-10-52	282 s. o.	5-12-52
19	RAVERA Giovanni fu Giuseppe	Villamassargia	29.79.16	1805	26-10-52	282 s. o.	5-12-52
20	SEDDA Maria Rita fu Sisinnio, vedova MASTIO	Monastir	36.12.00	1281	25- 7-52	233 s. o.	7-10-52
21	SEDDA Maria Rita fu Sisinnio, vedova MASTIO	Ussana	137.86.04	1279	25- 7-52	233 s. o.	7-10-52
22	SOLINAS PULIGA Maria Consolata di Emilio	Buddusò	18.94.85	1629	3-10-52	274 s. o.	26-11-52
	Opera nazionale combattenti						
23	FERRI Livia fu Ferdinando, vedova DELLA VALLE avv. Girolamo	Santa Maria la Fossa	5.09.80	1097	25- 7-52	196 s. o.	25- 8-52
24	FITTIPALDI Vittorio fu Arturo	Castelvolturno	4.84.07	1666	3-10-52	276 s. o.	28-11-52

Roma, addì 11 febbraio 1955

(761)

Decreto presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito riforma fondiaria		TESORERIA
Data	Registrazione alla Corte dei Conti							
	Data	Reg. Agric.						
		N.	Foglio					
4-12-54	31-1-55	2	100	293.955 —	290.000	Banca Nazionale Lavoro	Sede di Cagliari	Cagliari
4-12-54	31-1-55	2	101	872.066 —	870.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	31-1-55	2	102	298.268 —	295.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	31-1-55	2	103	1.132.708,50	1.130.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	31-1-55	2	104	761.674 —	760.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	31-1-55	2	105	1.679.544 —	1.675.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	31-1-55	2	106	112.589 —	110.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	31-1-55	2	107	1.588.986 —	1.585.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	31-1-55	2	108	300.511 —	300.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	31-1-55	2	109	17.311 —	15.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	31-1-55	2	110	2.288.692 —	2.285.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	31-1-55	2	111	2.465.065 —	2.465.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	26-1-55	2	48	6.310.288 —	6.310.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	26-1-55	2	49	8.276.428 —	8.275.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	26-1-55	2	50	5.486.146 —	5.485.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	26-1-55	2	51	2.887.016 —	2.885.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	26-1-55	2	52	2.477.665,25	2.475.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	26-1-55	2	53	1.725.648,35	1.725.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	26-1-55	2	54	316.768,20	315.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	26-1-55	2	55	420.259,85	420.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	26-1-55	2	56	2.022.605,50	2.020.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	26-1-55	2	57	498.818,25	495.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	26-1-55	2	58	1.485.430 —	1.485.000	Banco di Napoli	Sede di Roma	Roma
4-12-54	26-1-55	2	59	1.006.867 —	1.005.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *il Ministro:* COBIANCHI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISO

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti in data 31 gennaio 1955 (registro n. 2, foglio n. 85 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.170.570 (lire unmilionecentosettantamilacinquecentosettanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Siamaggiore (Cagliari), della superficie di ettari 15.42.14, espropriati nei confronti della ditta FALCHI BUSCHETTU Giuseppe Raimondo fu Giovanni, e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 271 del 22 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(896)

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Strada interpoderale dei Baratti », con sede nel comune di San Bassano (Cremona) e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1955, registro n. 2, foglio n. 157, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario per il riattamento e la manutenzione della strada denominata dei Baratti, con sede nel comune di San Bassano (Cremona), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Bassanetti Attilio, presidente;
Bonardi Pierino, membro;
Lambri Rodolfo, membro.

(858)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1955, registro n. 190, foglio n. 87, è stato respinto il ricorso straordinario proposto l'8 ottobre 1952 dalla guardia scelta del Corpo forestale dello Stato Marogna Pietro avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale venne collocata a riposo.

(740)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1955, registro n. 190, foglio n. 88, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 20 ottobre 1952 dalla guardia scelta del Corpo forestale dello Stato Valmassoi Ferruccio avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale venne collocata a riposo.

(741)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1955, registro n. 190, foglio n. 93, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 10 ottobre 1952 dalla guardia scelta del Corpo forestale dello Stato Cantini Amedeo avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale venne collocata a riposo.

(742)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le case popolari per ciechi, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1686, in data 14 febbraio 1955, il Consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale per le case popolari per ciechi, viene confermato per la durata di anni tre.

(860)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 febbraio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	635 —	145,72
» Firenze	624,85	635 —	145,50
» Genova	624,90	637 —	145,70
» Milano	624,92	634 —	145,72
» Napoli	624,90	637,50	145,55
» Palermo	624,90	635,50	145,72
» Roma	624,91	634,125	145,73
» Torino	624,75	643 —	145,70
» Trieste	624,91	—	145,70
» Venezia	624,90	635,75	145,75

Media dei titoli del 24 febbraio 1955

Rendita 3,50 % 1906	61,70
Id. 3,50 % 1902	60,40
Id. 5 % 1935	93,05
Redimibile 3,50 % 1934	82,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90 —
Id. 5 % 1936	91,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 febbraio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	634,06
1 franco svizzero	»	145,72

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,76

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risutanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Q. 5 % (1950)	888	3.750 —	*Chiavra* Tullio fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Strumia Anna Mafalda di Tommaso vedova *Chiavra*, dom. a Verzuolo (Cuneo).	*Chiarva* Tullio fu Giovanni, ecc. come contro, *Chiarva*, dom. a Verzuolo (Cuneo).
Rendita 5 %	145974	7.695 —	Manzoni Virgilio fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Maggi *Aminta*. di Virgilio vedova Manzoni, dom. a Germanedo di Lecco (Como), con usufrutto a quest'ultima.	Manzoni Virgilio fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Maggi *Francesca Emilia Aminta*, ecc. come contro.
Id.	187781	80 —	Nasturzio *Mar*[illegible] di Silvestro, moglie di Cuneo Alberto, dom. in Genova, vincolato per dote.	Nasturzio *Adalgisa Albina Maria* di Silvestro, ecc. come contro.
Id.	222359	80 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	232902	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	237534	640 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	250298	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	589018	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	674491	262,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	832178	133 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	169152	750 —	Ospedale di Santa Croce di San Salvatore Monferrato (Alessandria), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Torriano *Luigia*, Rosa e Cristina fu Carlo.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Torriano *Maria Luisa*, Rosa e Cristina fu Carlo.
P. R. 5% Serie 3ª	5445	22.750 —	Saquella *Michele* di Giuseppe, dom. a Bonefro (Campobasso), ipotecato per cauzione esattoriale.	Saquella *Michelangelo* di Giuseppe, dom. a Bonefro (Campobasso), ipotecato per cauzione esattoriale.
Id. Serie 6ª	5446	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 33ª	5447	950 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 34ª	5448	5.200 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 49ª	5449	13.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 61ª	5450	7.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1962)	306	21.000 —	Mariani *Grazia* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.	Mariani *Maria Grazia* di Roberto, minore ecc. come contro.
Id. (1960)	1467	45.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1951) Serie 44ª	215	100 —	Zincone Enrico, Carlo ed Elena fu Paolo Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre *Persirano* Velante vedova Zincone, dom. a Roma.	Zincone Enrico, Carlo ed Elena fu Paolo Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre *Pizzirani* Velante vedova Zincone, dom. a Roma.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. N. 5 % (1951) Serie 47ª	37	250 —	Zincone Enrico, Carlo ed Elena fu Paolo Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre *Pizzirano* Velante ved. Zincone, dom. a Roma.	Zincone Enrico, Carlo ed Elena fu Paolo Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre *Pizzirani* Velante vedova Zincone dom. a Roma.
Id. Serie 51ª	28	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62ª	82	100 —	Come sopra, sotto la patria potestà della madre *Persirano* Velante vedova Zincone dom. a Roma.	Come sopra.
Id. Serie 26ª	288	1.000 —	Come sopra, sotto la patria potestà della madre *Pizzirano* Velante vedova Zincone, dom. a Roma.	Come sopra.
Id. (1962)	289	95.000 —	Saltalamacchia Carmela fu Bartolomeo, nubile, dom. in Napoli con usufrutto a Sarno *Maria Grazia* fu Canelio, vedova Galluccio dom. a Napoli.	Come contro con usufrutto a Sarno *Grazia* fu Canelio, vedova Galluccio, dom. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(535) Roma, addì 1° febbraio 1955 *Il direttore generale*: Di Cristina

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Milletti di Romano, nato a Pescia (Pistoia) il 29 aprile 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Bologna, in data 30 novembre 1938, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1937-38.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(812)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

L'ing. Emmanuele Spena di Luigi, nato a Napoli il 29 luglio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 28 maggio 1949, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1947-48.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(814)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1955, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, prodotto il 14 dicembre 1953 dalla « Trinacria » Società siciliana di navigazione marittima, per azioni, con sede in Messina, avverso l'avviso d'asta del 16 giugno 1953 e gli atti successivi, relativamente all'appalto dei servizi marittimi sovvenzionati per le Isole Eolie.

(895)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa lavoratori del vetro, con sede in Empoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 febbraio 1955, i poteri conferiti al commendatore dott. rag. Tebaldo Fabroni, commissario della Società cooperativa lavoratori del vetro, con sede in Empoli, sono stati prorogati dal 30 gennaio al 31 luglio 1955.

(777)

Proroga dei poteri del commissario della Società cooperativa agricola « Amatrice », con sede in Roma-Magliana

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 febbraio 1955, i poteri conferiti all'ing. Mario Vittoria, commissario della Società cooperativa agricola « Amatrice », con sede in Roma-Magliana, sono stati prorogati dal 20 gennaio al 30 giugno 1955.

(778)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Madonna di Ripalta », con sede in Cerignola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 gennaio 1955, i poteri conferiti al cav. Vincenzo Riso, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Madonna di Ripalta », con sede in Cerignola, sono stati prorogati al 30 aprile 1955.

(779)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di lavoro della frazione Lierna (Poppi), con sede in Lierna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 dicembre 1954, la Società cooperativa di lavoro della frazione di Lierna (Poppi), con sede in Lierna, costituita nel 1946 con atto a rogito notaio Milloni di Arezzo, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore.

(780)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a due posti di consigliere statistico (gruppo A, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1294, recante norme per il conferimento dei posti di consigliere statistico nell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 987, recante nuove norme per il conferimento dei posti di consigliere statistico nell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, con il quale furono istituite le nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 1954, n. 82144/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di consigliere statistico (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro, al quale potranno prendere parte gli impiegati appartenenti al gruppo *A* dipendenti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, nonchè gli estranei all'Amministrazione.

Art 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali o in ingegneria o in scienze matematiche oppure in matematica e fisica, ovvero del diploma di abilitazione nelle discipline statistiche;

B) avere compiuto, alla data del presente decreto, l'età di diciotto anni e non superata quella di trentacinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel sesto e settimo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, e della legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti; per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

2) di nove anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

4) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e gli invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a godere di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3, 4, 5 e 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

5) a quarantacinque anni per gli ex dipendenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) che si trovavano alle dipendenze dell'Ufficio medesimo alla data del 28 febbraio 1951, nonchè per gli ex dipendenti dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) che si trovavano alle dipendenze di tale Istituto alla data del 18 giugno 1953;

6) a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quarantacinque.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti impiegati di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti prima della scadenza del termine stabilito dal seguente art. 3 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati al n. 3) della precedente lettera *B*).

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentacinque anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2 sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera A) del precedente art. 2;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio e quella del segretario comunale dovrà essere legalizzata dal sindaco, la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

Per gli impiegati di gruppo A delle Amministrazioni dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 12 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

A tal fine, coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani comproveranno tale loro qualità mediante il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e con una dichiarazione da cui risulti che hanno fatto parte della ex milizia fiumana. Tanto l'uno che l'altro documento, dovranno essere rilasciati, in carta da bollo da lire 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo da lire 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti), o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo da lire 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento presenteranno una copia dello stato di servizio militare o, se appartengano alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da lire 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, nonchè i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da lire 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati e degli invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo da lire 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale, o per la guerra 1940-45, o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da

lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, nonchè i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono.

Gli ex dipendenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) produrranno un certificato, in carta da bollo da lire 100, dal quale risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Gli ex dipendenti dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) produrranno un certificato, in carta da bollo da lire 100, attestante che alla data del 18 giugno 1953 erano alle dipendenze di tale Istituto.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo da lire 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quello del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Gli impiegati di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato produrranno una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da lire 200 debitamente annullata.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

2) certificato, in carta da bollo da lire 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

3) certificato, in carta da bollo da lire 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà questa ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da lire 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato, oltre quello anzidetto, del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

6) certificato medico, in carta da bollo da lire 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà fare sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo da lire 200, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo da lire 100, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo da lire 100, rilasciato dal rettore dell'Università presso la quale il titolo fu conseguito;

8) copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 4) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da lire 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo da lire 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in carta da bollo da lire 100. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Gli impiegati di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6) e 7) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non la abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

Art. 6.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per il tesoro, il quale deciderà dopo aver sentito la Commissione esaminatrice.

Art. 7.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 8.

La legalizzazione delle firme non occorre per i documenti rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, potranno essere presentati in carta semplice qualora dal loro contesto risulti, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, la condizione di indigenza del candidato.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 7), ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 10.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una orale; le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in tre parti:

Parte prima:

Statistica metodologica, statistica economica;

Parte seconda:

Analisi matematica (algebrica e infinitesimale), matematica finanziaria ed attuariale;

Parte terza:

Economia politica, scienza delle finanze e ordinamento tributario italiano.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di diritto civile e nozioni di diritto amministrativo.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma.

I candidati riceveranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui dette prove saranno tenute.

Allorchè si presenteranno per sostenere tali prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, se appartengano al personale di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica o il passaporto.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio militare o civile, agli idonei combattenti della guerra 1915-18, o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia ovvero profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano o profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, o dei caduti per servizio militare o civile o figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, nei decreti legislativi 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, nel decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539, 24 luglio 1951, n. 660, 1° ottobre 1951, n. 1140, 4 marzo 1952, n. 137, 23 marzo 1952, n. 207, e 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri statistici in prova (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a consiglieri statistici dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Art. 14.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1955
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 12. — GRIMALDI

(881)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per dodicimila posti in colonie marine e montane (Estate 1955)

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli impiegati di ruolo iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato, nonchè ai figli dei salariati delle Amministrazioni dello Stato, nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo eventuali aumenti determinati da impreviste circostanze:

colonie marine . . . . posti 7.000
colonie montane . . . . » 3.800

Sono, inoltre, previste colonie montane all'estero per posti milleduecento.

Nelle colonie marine e montane in patria possono essere ammessi i fanciulli, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, che, alla data del presente bando, abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i dodici anni di età; nelle colonie montane all'estero possono essere ammessi i ragazzi che, alla data del presente bando, abbiano compiuto i dodici anni e non abbiano superato tredici anni di età.

In considerazione anche del carattere culturale cui è informata la istituzione delle colonie all'estero, nella scelta dei ragazzi da avviare in tali colonie sarà data la preferenza ai concorrenti che documentino di avere intrapreso, presso le scuole, lo studio della lingua francese o tedesca, in relazione al paese nel quale verranno avviati.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica, da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi;

2) quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità e in particolare da diabete, nefropatia, cardiopatia, epilessia ed enuresi.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 10 aprile 1955 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda, redatta sull'apposito modello P.R. 60, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente, dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana in patria o all'estero) per la quale si chiede l'ammissione, tenendo presente, in ogni caso, che la richiesta stessa deve essere conforme al parere del sanitario.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende l'iscritto, rilasciata in data non anteriore al presente bando, attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica (ruolo, salariato) e grado di appartenenza.

Gli orfani dovranno presentare una attestazione delle competenti Amministrazioni da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale di ruolo;

2) stato di famiglia;

3) certificato di vaccinazione antivaiolosa (o di rivaccinazione per i fanciulli nati prima del 30 giugno 1947) rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

4) certificato rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto alla vaccinazione o alla rivaccinazione antidifterica in data posteriore al 1° settembre 1954;

5) certificato di vaccinazione antitifica praticata dopo il 1° gennaio 1955, se per via orale o dopo il 1° gennaio 1954, se per via parenterale, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico che ha eseguito la vaccinazione antitifica;

6) dichiarazione di idoneità sanitaria rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. P.R.60 di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti.

Le domande che non saranno provviste di tutta o di parte della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici nè dalla Direzione generale dell'ente.

Le domande che perverranno fuori termine non saranno prese in considerazione.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà, insindacabilmente, in merito all'ammissione degli aspiranti ed alla scelta della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza.

L'immissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. P.R.61, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente, compilata nella parti *A* e *B*. Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* di detta scheda mod. P.R.61 dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano provvisti della scheda sanitaria compilata e firmata nella parti *A* e *B* come innanzi specificato;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (due camiciole da giorno, due mutande, due magliette intime, due paia di calzini, quattro fazzoletti e altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) un paio di sandali per gli ammessi alle colonie marine;

d) mutandine da bagno per fanciulli e costumino da bagno per le fanciulle ammesse alle colonie marine;

e) indumenti di lana (una maglia pesante o golf e una panciera di lana), scarpe pesanti e scarpe di gomma per i fanciulli ammessi alle colonie montane; i ragazzi ammessi alle colonie montane all'estero dovranno esser provvisti, inoltre, di un paio di pantofole;

f) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e due asciugamani;

g) un sacchetto di tela bianca (cm. 30 × 40) con sovra scritto il nome e il cognome del bambino; i ragazzi ammessi alle colonie estere dovranno essere forniti di una valigia o di sacco alpino.

Tutti i capi di corredo dovranno essere contrassegnati in modo chiaro ed indelebile con il numero di matricola che verrà tempestivamente comunicato agli interessati.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. P.R.61 debitamente completata nella parti *A* e *B* e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

A cura dell'Ente i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati, con mezzi speciali, alle colonie, e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità in quanto i visitatori possono essere involontari veicoli di malattie contagiose, ed in relazione alle istruzioni impartite dalle autorità competenti, viene fatto divieto ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che la alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene fatto assoluto divieto ai parenti di inviare ai bambini cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alle disponibilità dei posti.

Roma, addì 16 febbraio 1955

Il presidente: GREGORIO NOTARIANNI

(880)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 37378, div. 3a in data 3 settembre 1954, con il quale il dott. Lulli Paolo è stato assegnato alla condotta medica del comune di Civita d'Antino;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 21988 div. 3a San. in data 12 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 agosto 1954, e alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Noè Domenico;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Civita d'Antino è assegnata al dott. Noè Domenico.

Il sindaco del comune di Civita d'Antino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Civita d'Antino.

L'Aquila, addì 1° febbraio 1955

p. *Il prefetto*: ALFANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 3714, div. 3a in data 25 gennaio 1955, con il quale il dott. Marinetti Paolo è stato assegnato alla condotta medica del comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata, con decreto prefettizio n. 21.988, div. 3a San. in data 12 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 agosto 1954, e alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Monorchio Vincenzo;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi è assegnata al dott. Monorchio Vincenzo.

Il sindaco del comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Villa S. Lucia degli Abruzzi.

L'Aquila, addì 1° febbraio 1955

p. *Il prefetto*: ALFANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 44594, div. 3a in data 18 ottobre 1954, con il quale il dott. Allega Arrigo è stato assegnato alla prima condotta medica del comune di Ortona dei Marsi;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata, con decreto prefettizio n. 21.988, div. San. in data 12 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 agosto 1954, e alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Marinetti Paolo;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta prima medica del comune di Ortona dei Marsi è assegnata al dott. Marinetti Paolo.

Il sindaco del comune di Ortona dei Marsi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Ortona dei Marsi.

L'Aquila, addì 1° febbraio 1955

(787) p. *Il prefetto*: ALFANO

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.